Sent. n. 880/2026 pubbl. il 11/11/2026
Cron. n. : 23799/2026
Rep. n. 886/2026 del 11/11/2026

N. R.G. 852/2026 P.U.

SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r. 115/2002 e 59 d.p.r.131/1986)

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Seconda Sezione civile e crisi d'impresa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Laura De Simone	- Presidente
dott. Maria Antonietta Ricci	- Giudice
dott. Lorenzo Lentini	giudice est.

nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale **n. 852/2026**

promosso da

GIUSEPPA RESTIVO (C.F. RSTGPP86D66G273M), con il patrocinio dell'avv.MARCO NICOLO' LUCA,

ALCIONE MILANO SOCIETA' SPORTIVA A R. L. (C.F. 08109580152), con il patrocinio dell' avv. FEDERICO VILLA

CREDITORI istanti per l'apertura della L.G.

nei confronti di

ICARO WORLD SRL (P.I.: 12874940963), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano, Via Turati n. 30, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. Roberto Sarcinelli, che la assiste unitamente all'avv. Francesco Marzano del Foro di Milano

DEBITRICE - RICORRENTE

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.11.2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: revoca termine ex art. 44, c. 1, cc.ii. e dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

****

Firmato Da: LORENZO LENTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36f6ca4e98d1f71c2097b367666cc046
Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6a044c2c6d6106153199793813405

Con ricorso iscritto in data 17.6.2026 il creditore Giuseppa RESTIVO ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di Icaro Worlds s.r.l. e in data 14.9.2026 ha depositato analogo ricorso il creditore Alcione Milano Società sportiva a r.l.

È stata fissata udienza avanti al giudice relatore al 15.9.2026, nella quale – previa riunione dei ricorsi - il debitore si è riportato al ricorso ex art. 44, c. 1, CCII depositato il precedente 14 settembre, chiedendo la trattazione prioritaria della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi.

Con decreto del 17.9.2026 il Tribunale ha concesso alla ricorrente termine di sessanta giorni, decorrente dall'iscrizione del provvedimento collegiale, per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 40 CCII, disponendo i seguenti obblighi informativi in capo alla ricorrente: "*allo scadere del 19 ottobre 2026 e del 20 novembre 2026 depositi in Cancelleria una* ***situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata*** *dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal consulente legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino*"

Con informativa *ex* art. 44, c. 2, CC.II del 27.10.2026 il Commissario Giudiziale ha segnalato che "*la società non ha assolto agli obblighi informativi disposti con il decreto del 17 settembre 2026: il deposito in cancelleria della situazione aggiornata è stato omesso e la relazione, trasmessa tardivamente solo su sollecitazione dello scrivente, è priva degli elementi minimi richiesti dal punto 4.2 del citato decreto*", rilevando altresì che "*Lo stato di avanzamento della predisposizione del piano dichiarato dalla società, ancora fermo alla ricognizione delle risultanze contabili, non appare compatibile con il deposito della proposta e del piano entro il termine concesso*".

Alla luce delle omissioni segnalate dal Commissario il Tribunale ha disposto, con decreto regolarmente comunicato in data 2.11.2026, la convocazione della ricorrente e dei creditori istanti per l'apertura all'udienza del 5.11.2026, per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 44, c. 2, CC.II..

All'udienza indicata la ricorrente non è comparsa, mentre i creditori istanti hanno insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Premesso quanto sopra, il Collegio osserva che la ricorrente ha violato gli obblighi informativi disposti con decreto del 17.9.2026, non risultando mai depositata nel fascicolo della procedura alcuna relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa aggiornata al 19.10.2026 (termine di scadenza dell'obbligo informativo assegnato dal Tribunale).

Firmato Da: LORENZO LENTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36f6ca4e98d1f71c2097b367666cc046
Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6a044c2c6d6106153199793813405

Tale omissione perdura a dispetto dei ripetuti solleciti trasmessi all'impresa ricorrente dal Commissario Giudiziale, assumendo quindi una gravità sufficiente a costituire causa di revoca del provvedimento di concessione del termine adottato ai sensi della lettera a) dell'art. 44, c. 1, CC.II.

Rileva altresì nella valutazione di gravità della violazione ascritta alla ricorrente quanto dichiarato dal commissario giudiziale all'odierna udienza, a domanda del presidente del collegio: risulta infatti che l'organo amministrativo della ricorrente e i professionisti dallo stesso incaricati hanno interrotto ogni contatto con il commissario, rimanendo così del tutto ingiustificata l'omissione in parola.

Sotto diverso profilo, ad aggravare il quadro così descritto emerge il sostanziale stato di abbandono da parte della ricorrente dell'iniziativa intrapresa per la regolazione della crisi, desumibile sia dallo stato ancora embrionale dei lavori di predisposizione del piano (ancora fermo alla ricognizione delle risultanze contabili, come rilevato dal Commissario) sia dalla mancata comparizione all'udienza del 5.11.2026.

Per i suesposti motivi la manifesta e grave violazione degli obblighi informativi disposti con decreto del 17.9.2026 comporta la revoca del termine ivi concesso per la presentazione di una proposta definitiva di uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Deve conseguentemente procedersi all'esame della sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, avendo i creditori istanti insistito nelle loro domande all'udienza.

Sussiste preliminarmente la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e, precisamente, in Milano, ove è situata la sede legale dell'impresa, senza che ricorrano elementi per localizzare altrove il COMI.
La resistente è impresa che esercita attività di natura commerciale come risulta dalla visura camerale in atti, segnatamente di assunzione di partecipazioni e compravendita delle stesse

Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che lo stesso debitore nel proprio ricorso ex art. 44, c. 1, CC.II. esclude espressamente la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII.
Di converso i bilanci di esercizio prodotti dalla ricorrente evidenziano ricavi lordi per euro 1,77 milioni nel solo anno 2025.
Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI. dal momento che parte ricorrente vanta crediti per € 15.598, parte intervenuta per euro 122.000 e che risultano dagli atti altri debiti verso terzi (AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE) per € 242.867,58.

Firmato Da: LORENZO LENTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36f6ca4e98d1f71c2097b367666cc046
Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6a044c2c6d6106153199793813405

Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.

Nel caso concreto ricorre pacificamente una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:

1) dall'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito esperiti dal creditore intervenuto ricorrente (doc. 13-14-15);
2) dall'incapacità a far fronte ad debito di modeste dimensioni e avente natura retributiva quale quello vantato dalla lavoratrice (doc. 10, 11 e 12), a dimostrazione della mancanza di una modesta liquidità che potrebbe consentire l'adempimento dell'obbligazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11393 del 18/06/2004; Sez. 1, Sentenza n. 19611 del 30/09/2004);
3) dalla entità complessiva delle molteplici obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
4) dal consistente debito erariale scaduto (€ 242.867,58);
5) dalla perdita di esercizio manifestatasi nel 2025, pari a euro 479.073, che eroso quasi integralmente il capitale sociale;
6) dallo squilibrio strutturale tra costi e ricavi, che denota una marginalità pesantemente negativa;
7) dalle dichiarazioni, avente natura confessoria, contenute nel ricorso ex art. 44 c. 1 CC.I in ordine alle cause della crisi e alla gravità dello squilibrio finanziario, non sussistendo alcuna possibilità di soddisfacimento dei debiti scaduti al di fuori di una prospettiva di pagamento falcidiato;
8) dall'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale di una società controllata, procedura pendente presso questo Tribunale;

Firmato Da: LORENZO LENTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36f6ca4e98d1f71c2097b367666cc046
Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6a044c2c6d6106153199793813405

9) dall'incapacità dell'impresa di adempiere gli obblighi informativi disposti dal Tribunale, rivelatrice di uno stato di disordine gestionale e amministrativo incompatibile con il prospettato deposito di una proposta concordataria.

Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale, previa revoca del termine concesso.

P.Q.M.

Letto l'art. 44, c. 2, CC.II

REVOCA il termine *ex* art. 44, c. 1, lett. a) CC.II. concesso a ICARO WORLD S.R.L. con decreto del 17 settembre 2026.

Letti gli artt. 41 ss. e 121 CC.II

1) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di ICARO WORLD SRL [C.F. 12874940963], con sede legale in Via Turati n. 30, MILANO, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3, comma 1, Reg (UE) 848/2015;
2) nomina Giudice Delegato il dr. Lorenzo Lentini;
3) nomina Curatore il dott. ANTONIO ZITO (CF ZTINTN62E18C424N) in possesso dei requisiti ex art. 358 CCII;
4) ordina al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) fissa per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del **25/02/2027,** ore 11:00, innanzi al Giudice Delegato, avvertendo il debitore che può chiedere di essere

Firmato Da: LORENZO LENTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36f6ca4e98d1f71c2097b367666cc046
Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6a044c2c6d6106153199793813405

sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;

7) ordina al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;

8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

   a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

   b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

   c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

   d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

   e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

9) ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;

10) ordina al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei

Firmato Da: LORENZO LENTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36f6ca4e98d1f71c2097b367666cc046
Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6a044c2c6d6106153199793813405

sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

11) ordina ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 codice della crisi.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione seconda civile del Tribunale di Milano, in data 5.11.2026

Il giudice est.
Lorenzo Lentini

Il Presidente
Laura De Simone

Firmato Da: LORENZO LENTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36f6ca4e98d1f71c2097b367666cc046
Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6a044c2c6d6106153199793813405